



# Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive

A.C. 1638

Nota di analisi n. 17  
3 aprile 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	1638
Titolo:	Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014
Relatore per la Commissione di merito:	Turri per la II Commissione e Formentini per la III Commissione
Gruppo:	Lega
Relazione tecnica (RT):	non presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Commissioni competenti:	II Giustizia, III Affari esteri

## Finalità

Il disegno di legge reca la ratifica e l'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.

Il testo del provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Ai fini della valutazione degli effetti finanziari appare comunque possibile utilizzare le risultanze dell'esame parlamentare svolto nella scorsa legislatura.

Il testo, infatti, riproduce il disegno di legge C. 4303 della XVII legislatura, approvato dalla Camera in prima lettura e trasmesso al Senato, che non ne ha concluso l'esame entro il termine della legislatura medesima. Il testo originario della XVII legislatura era corredato di relazione tecnica.

## Analisi degli effetti finanziari

Gli articoli della Convenzione relativi al capo I (da 1 a 3) e del Capo II (articoli da 4 a 11) riguardano gli scopi, i principi, le definizioni della Convenzione e le misure di prevenzione e cooperazione. L'articolo 9, in particolare, prevede che ciascun Paese identifichi un'autorità responsabile per la regolamentazione delle scommesse sportive che applichi, contestualmente, misure per contrastare le *combine* dello sport al fine di ottenere indebiti vantaggi economici.

Gli articoli relativi al capo III (da 12 a 14) riguardano lo scambio di informazioni tra le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori delle scommesse. In particolare, l'articolo 13 demanda alle Parti della Convenzione l'identificazione di una piattaforma nazionale che, in conformità alle norme nazionali, funga da centro di raccordo nazionale delle informazioni e di smistamento verso gli altri soggetti coinvolti (lett. a); coordini la lotta contro la manipolazione delle scommesse sportive (lett. b); riceva e analizzi le informazioni sui flussi di scommesse (lett. c); informi le Autorità competenti circa possibili reati (lett. d); cooperi con tutte le organizzazioni nazionali e internazionali al contrasto del fenomeno (lett. a). Inoltre, l'articolo 14 riguarda misure di protezione dei dati personali.

Gli articoli relativi ai capi da IV a VII (da 15 a 28) prevedono che ciascuna parte adotti un presidio penale a dissuasione delle condotte manipolatorie ed illustrano le conseguenti procedure da attuare in caso di reato, le sanzioni contro le persone fisiche e giuridiche, nonché le sanzioni amministrative (articoli da 15 a 24). Infine sono stabilite le misure di cooperazione internazionale in materia penale e di prevenzione (articoli da 26 a 28).

Gli articoli relativi al capo VIII (da 29 a 31) delineano le azioni successive alla ratifica della Convenzione (cosiddetto *follow-up*) che le parti sono chiamate a porre in essere. In particolare,

**L'articolo 30** istituisce un Comitato di follow-up della Convenzione stabilendo che ciascuna parte sia rappresentata da uno o più delegati nazionali.

Le funzioni del Comitato, responsabile della verifica dell'attuazione della Convenzione, sono individuate **dall'articolo 31**: all'organismo è riconosciuta la facoltà di formulare raccomandazioni alle Parti sia in materia di misure per la cooperazione internazionale sia in riferimento ai requisiti per gli operatori di scommesse sportive.

Gli **articoli** relativi al **capo IX (da 32 a 41)** si riferiscono alle Disposizioni finali. In particolare, sono disciplinati gli effetti della Convenzione, le condizioni e le garanzie, l'applicazione territoriale, la clausola federale, il regime delle riserve, le modifiche alla Convenzione, la risoluzione delle controversie, che sono rimesse a negoziato, conciliazione o arbitrato, la denuncia, che ha effetto dopo tre mesi dalla notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa e la notifica.

In particolare, **l'articolo 33**, dedicato al rapporto con gli altri strumenti internazionali, precisa che la Convenzione integra i trattati multi o bilaterali applicabili tra le Parti, con esplicito riferimento alle disposizioni:

- della Convenzione europea di estradizione (Parigi, 13 dicembre 1957);
- della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (Strasburgo, 20 aprile 1959);
- della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (Strasburgo, 8 novembre 1990);
- della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (Varsavia, 16 maggio 2005).

Le norme della **proposta di legge di ratifica** prevedono **all'articolo 3** l'individuazione, per l'Italia, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli quale autorità per la regolamentazione delle scommesse.

Viene quindi introdotta una disposizione in materia di pene accessorie (articolo 5-*bis* della legge n. 401/1989), in cui si prevede - in attuazione dell'articolo 25 della Convenzione - la confisca penale obbligatoria, o in alternativa la confisca di valore equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo di delitti di frode in competizioni sportive o di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (**Articolo 4**).

Si introduce, altresì, una disposizione - l'articolo 25-*quaterdecies* del D.lgs. n. 231/2001 - in tema di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, che prevede la responsabilità amministrativa degli enti con sanzioni pecuniarie a loro carico, nei casi di reati commessi a loro vantaggio (**Articolo 5**).

Infine, la clausola di invarianza finanziaria prevede che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (**Articolo 6**).

Il testo del provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

**La relazione tecnica** allegata all'identico disegno di legge C. 4303 della XVII legislatura, sugli articoli della Convenzione, relativi al **capo I e del Capo II**, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, affermava che dalle predette disposizioni, in quanto ordinamentali o procedurali, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sul **capo III**, nel ribadire il contenuto dell'articolo 13, la RT sottolineava come in Italia il ruolo di centro di raccordo sia svolto dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli che, in quanto regolatore del settore del gioco pubblico, già svolge a legislazione vigente, attraverso accordi con soggetti pubblici e con Organismi sportivi internazionali, le predette attività. Pertanto, dalle disposizioni dell'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'Agenzia delle dogane e dei monopoli svolge già tutte le attività ivi previste, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Allo stesso modo, la RT afferma che dall'articolo 14 non discendono oneri per la finanza pubblica atteso che la disposizione riveste natura ordinamentale.

Sui **capi da IV a VII**, dopo aver riportato sinteticamente il contenuto delle norme, la RT affermava che dalle predette disposizioni, di natura ordinamentale, che comportano la necessità di allineare l'apparato sanzionatorio interno alle disposizioni della Convenzione con la previsione dei reati di cui agli articoli 4 e 5 del disegno di legge, non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sul **capo VIII**, dopo aver descritto il contenuto delle norme, la RT faceva presente che alle riunioni del

predetto Comitato parteciperanno rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tale attività rientra nell'ambito delle competenze istituzionali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le quali, in relazione agli oneri di missione, la predetta Agenzia utilizza i fondi delle proprie voci di conto e, in particolare, Famiglia 04, Natura 30, Conto 0020 «Voce missione all'estero». Pertanto, dalle predette disposizioni, secondo la RT non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, sull'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, nel ribadire il contenuto della norma, la RT affermava che il perseguimento dell'obiettivo di controllo dei flussi di scommesse, al fine di contrastare il fenomeno delle *combine* sportive, rientra già a legislazione vigente nell'ambito delle funzioni istituzionali conferite all'Agenzia. Pertanto, dalle predette disposizioni, in quanto ordinamentali o procedurali, la RT conclude che non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nel corso dell'esame parlamentare del medesimo A.C. 4303 (XVII legislatura) il Governo ha fatto presente, riguardo alle spese di missione per la partecipazione al Comitato di *follow-up*, che alle riunioni del predetto Comitato partecipano rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tale attività rientra nell'ambito delle competenze istituzionali della citata Agenzia per le quali, in relazione agli oneri di missione, la predetta Agenzia utilizza i fondi delle proprie voci di conto e, in particolare Famiglia 04, natura 30, Conto 0020 "Voce Missione all'estero".

Inoltre, sull'articolo 26 della Convenzione, "misure per la cooperazione internazionale in materia penale", il Governo conferma la sostenibilità dei relativi impegni in quanto la disposizione si limita a stabilire che gli Stati parte cooperino tra loro nella misura più ampia possibile a fini investigativi e processuali in conformità agli strumenti nazionali e internazionali vigenti.

**In merito ai profili di quantificazione**, analogamente a quanto osservato con riferimento all'analogo disegno di legge presentato nella XVII legislatura, andrebbero acquisiti elementi volti a confermare che le spese di missione per la partecipazione al "Comitato di *follow-up*" potranno essere sostenute nell'ambito degli attuali stanziamenti di bilancio. Tra tali elementi andrebbero indicati il numero dei rappresentanti che parteciperanno alle riunioni del Comitato e la presumibile frequenza annua delle riunioni.

Andrebbe altresì confermata la possibilità per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di esercitare i compiti di Autorità per la regolazione delle scommesse utilizzando le risorse già ad essa assegnate, nonché una conferma circa la sostenibilità degli impegni riguardanti la cooperazione internazionale tra gli Stati a fini investigativi e processuali in conformità agli strumenti nazionali e internazionali vigenti, ai sensi dell'art. 26 della Convenzione.